CAMERA DEI DEPUTATI N. **2096-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 febbraio 2014 (v. stampato Senato n. 1213)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ALFANO)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 febbraio 2014

(*Relatore per la maggioranza:* **FIANO**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalla II Commissione permanente (Giustizia) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2096.
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 febbraio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2096.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2096, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante « Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore », in corso di discussione presso la I Commissione della Camera,

preso atto che l'articolo 5, comma 4, prevede che alle fondazioni e alle associazioni i cui organi direttivi siano determinati nella composizione in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o di movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino a titolo di liberalità somme o contribuiscano in misura rilevante al finanziamento di iniziative – oltre che di partiti, movimenti politici o parlamentari – anche di consiglieri regionali, si applicano le disposizioni dettate per la trasparenza e la pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

€ 1,00

17PDL0017040